

Publicato il 29/11/2021

N. 02029/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04677/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4677 del 2021, proposto da
So.F.Invest. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Romano, Aldo Starace e
Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di San Vitaliano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito
in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Comune di San Vitaliano - Ufficio Tecnico - Area Servizio
Lavori pubblici prot. n. 8971 del 2 agosto 2021, avente a oggetto

“*Adeguamento viabilità area industriale - 1° stralcio CIG I51E19000000002 - CUP Z0031C30BF - Decreto di disposizione dell’occupazione anticipata dei beni, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001*”;

- delle deliberazioni della Giunta del Comune di San Vitaliano n. 5 del 13 gennaio 2014, n. 21 del 5 febbraio 2015 e n.14 del 19 febbraio 2019; della dichiarazione del R.U.P. prot. n. 8922 del 30 luglio 2021;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con l’impugnato decreto prot. n. 8971 del 2 agosto 2021, il Comune di San Vitaliano ha disposto l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’articolo 22-*bis* del D.P.R. n. 327 del 2001, del suolo in catasto al foglio 3, particella 531, per 2.362 mq, di proprietà della ricorrente;

Considerato che, avverso tale provvedimento, la ricorrente muove le censure di: violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 11, comma 2, e 16, comma 4, del D.P.R. n. 327 del 2001; violazione dell’articolo 22-*bis*, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, sotto il profilo del difetto di

motivazione; violazione dell'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001;

Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficienti elementi di possibile fondatezza e considerata l'entità del pregiudizio (peraltro di natura organizzativa, oltre che di natura economica) che l'esecuzione dell'impugnato decreto determinerebbe per la ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda di sospensione cautelare, disponendo per le spese secondo l'ordinario canone della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia dell'impugnato decreto del Comune di San Vitaliano prot. n. 8971 del 2 agosto 2021.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 maggio 2022.

Condanna il Comune di San Vitaliano al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO